



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 07/07/2017

OGGETTO: Variante al Piano Regolatore da zona a “parcheggio” e zona “D.1.1 – zone industriali esistenti e di completamento” in zona “D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento”

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di luglio alle ore 19,30 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A		Cognome	Nome	P	A
1	ABBATE	GIUSEPPE	x		16	MARZULLO	NICOLA		x
2	ALOSI	ARMANDO		x	17	MIANO	SEBASTIANO S.	x	
3	AMOROSO	ANTONIETTA		x	18	MIRABILE	VENERITA A.	x	
4	BONGIOVANNI	DAVID	x		19	MOLINO	CESARE	x	
5	BUCOLO	EMANUELE	x		20	NANIA	ALESSANDRO	x	
6	CAMPO	RAFFAELLA		x	21	NOVELLI	ANTONINO		x
7	CUTUGNO	CARMELO		x	22	PERDICHIZZI	FRANCESCO	x	
8	GITTO	GIOSUE'	x		23	PINO	ANGELITA	x	
9	GIUNTA	CARMELO		x	24	PINO	GAETANO		x
10	GRASSO	CATERINA		x	25	PINO	PAOLO		x
11	ILACQUA	DANIELA	x		26	PIRRI	LIDIA		x
12	IMBESI	SALVATORE	x		27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x	
13	LA ROSA	GIAMPIERO	x		28	SAIJA	GIUSEPPE	x	
14	MAIO	PIETRO	x		29	SCILIPOTI	CARMELO		x
15	MAMI'	ANTONIO D.		x	30	SCOLARO	MELANGELA	x	

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 13

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate nella qualità di presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania

Sono presenti per l'Amministrazione: L'assessore Sidoti, l'Ass. Pino Angelo Paride

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Variante al Piano Regolatore da zona a “parcheggio” e zona “D.1.1 – zone industriali esistenti e di completamento” in zona “D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento”.

IL PROF. GANGEMI illustra il provvedimento informando che si tratta di variante al P.R.G. in quanto era stata rilasciata concessione a costruire su un lotto che nel PRG era destinato a parcheggio. Precisa che in questo momento il vincolo a parcheggio è già scaduto, quindi l'area non è più vincolata ed inoltre la concessione era stata rilasciata prima dell'adozione del piano regolatore.

IL CONS. IMBESI chiede dove vi sono i vincoli scaduti e un cittadino fa richiesta di concessione a costruire cosa succede.

IL PROF. GANGEMI informa che nelle aree con vincoli scaduti si può costruire ma con indici di edificabilità bassissimi, per permettere alle amministrazioni di rimettere i vincoli.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno.

Constato il seguente risultato:

Cons. Presenti	17
Cons. Votanti	17
Favorevoli	17

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Campo, Cutugno, Giunta, Grasso, Mami, Marzullo, Novelli, Pino Gaetano, Pino Paolo, Pirri, Scilipoti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

Approvare la delibera avente ad oggetto: Variante al Piano Regolatore da zona a “parcheggio” e zona “D.1.1 – zone industriali esistenti e di completamento” in zona “D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento”.



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 1-06-2017

Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "*parcheggio*" e zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*" in zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*".

Settore competente: VI Servizio Pianificazione Territoriale e Strumenti Urbanistici

Proponente: Il Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera di Giunta Municipale n. 160 del 23.03.2000 sono stati assegnati in diritto di superficie alla Ditta Santoro Giuseppe i lotti n. 37 e n. 38 del "Piano per gli Insediamenti produttivi" (P.I.P.) del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, già redatto e approvato ai sensi dell'art. 27 della L. 22 Ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 18 della L.R. 27 Dicembre 1978, n. 71;

RILEVATO che nei citati lotti n. 37 e n. 38 del P.I.P., individuati in catasto al foglio 7, particella 1414, la Ditta Santoro Giuseppe ha realizzato un manufatto produttivo, giusta Concessione edilizia n. 181/2002;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Santoro prot. n. 52150 del 23/10/2015 con la quale è stato richiesto il rilascio di un Certificato di destinazione urbanistica per la citata particella 1414 del foglio 7;

CONSIDERATO che dal Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato in data 28/10/2015 la particella 1414 risulta individuata nel vigente P.R.G. come zona "*parcheggio*", disciplinato dall'art. 92 delle Norme tecniche di attuazione e per una minore estensione quale zona territoriale omogenea "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*" disciplinate dall'art. 71 delle N.T.A.;

VISTA la nota della Ditta Santoro Giuseppe, Prot. Gen. N. 57905 del 23.11.2015 con la quale veniva evidenziato che la destinazione urbanistica risultava in contrasto con lo stato di fatto e con la pianificazione attuativa del P.I.P.;

CONSIDERATO che la particella 1415 del foglio 7, limitrofa alla citata particella 1414 intestata alla Ditta Santoro, è individuata nel vigente P.R.G. come zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*" disciplinata dall'art. 65 delle N.T.A. e per una minore estensione come zona a "*parcheggio*" e che la particella 1417, a sua volta limitrofa alla particella 1415, risulta anch'essa individuata come zona "*D.1.1*";

CONSIDERATO che la particella 1415 coincide con i lotti artigianali n. 39 e n. 40 e la particella 1417 con il lotto n. 41 così come individuati dal citato P.I.P. e che tali lotti sono nella disponibilità del Comune ai fini dell'assegnazione a imprese artigiane aventi diritto;

CONSIDERATO che le destinazioni di zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*" e di zona a "*parcheggio*" impresse alle particelle 1415 e 1417 risultano in contrasto con le previsioni del previgente P.I.P. e che da tale contrasto ne deriva l'impossibilità di procedere alla loro assegnazione a imprese artigiane aventi diritto.

CONSIDERATO che la particella 1416, limitrofa alle citate particelle 1415 e 1417, è anch'essa individuata dal vigente P.R.G. come zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*" in contrasto con la previsione del previgente P.I.P. che ne prevede la destinazione di "*verde pubblico*"

CONSIDERATO che le particelle 1171 e 832, adiacenti alla citata particella 1416, anch'esse individuate dal vigente P.R.G. come zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*", ancorché esterne al perimetro del P.I.P. risulta inglobate nel medesimo isolato costituito dai lotti dal n. 29 al n. 41;

PRESO ATTO che le previsioni del vigente P.R.G., così come esposte ai precedenti alinea, risultano in contrasto con la pianificazione attuativa previgente e con la connessa Concessione edilizia n. 181/2002 rilasciata alla Ditta Santoro;

VALUTATE le sopra riportate previsioni del vigente P.R.G. alla stregua di errore materiale;

CONSIDERATO che l'attuale destinazione urbanistica impressa al terreno assegnato alla Ditta Santoro costituisce una grave limitazione dei diritti acquisiti dalla stessa Ditta in ordine, sia al pieno godimento del manufatto realizzato, che sotto il profilo dell'accesso alla piena proprietà dei medesimi lotti assegnati in forza e per gli effetti della Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2004 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in diritto di proprietà dei lotti artigianali;

VALUTATA la efficacia ed esecutività dei citati atti amministrativi, tutti precedenti alla approvazione del vigente P.R.G. e visto lo stato dei luoghi;

CONSIDERATO che appare necessario ricondurre i lotti nn. 39, 40 e 41 all'interno della disciplina attuativa prevista dal previgente P.I.P. comunale al fine di procedere alla loro assegnazione alle imprese artigiane aventi diritto;

CONSIDERATO pertanto, che risulta necessario adeguare la destinazione urbanistica delle particelle 1416, 1171 e 832 imprimendo alle stesse, in analogia e continuità di isolato, la medesima destinazione di zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*";

PRESO ATTO che per l'adeguamento di cui al precedente alinea risulta necessario, nel rispetto dei principi e delle regole di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, è necessario

procedere a una “*variante urbanistica*” al vigente P.R.G. che modifichi la previsione di zona a “*parcheggio*”, impressa dal vigente P.R.G. sui lotti artigianali n. 37 e n. 38, in favore della destinazione di zona “*D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento*” e che modifichi la destinazione impressa ai lotti artigianali 39, 40 e 41 e alle residue aree limitrofe, così come descritte in premessa, da zona “*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*” in zona “*D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento*”;

CONSIDERATO che la variante in oggetto, in ragione della limitata estensione interessata, non determina sostanziali modifiche agli standard urbanistici che risultano verificati come sufficienti ai fabbisogni; inoltre, la variante proposta non costituisce alterazione del complessivo impianto urbanistico del territorio di riferimento, trattandosi di un mero adeguamento allo stato di fatto consolidato anche sotto il profilo della legittimità amministrativa;

CONSIDERATO che con nota prot.176390 del 22/09/2016 acquisita da questo ente con prot. 9104 del 16/02/2017 l’Ufficio del Genio Civile di Messina ha espresso parere favorevole ai sensi della L. n. 64/74 sulla proposta di variante urbanistica in oggetto;

CONSIDERATO che con il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, in attuazione della Legge n. 308 del 15.12.2004, così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, sono state disciplinate le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto esposto nei precedenti alinea, ricorrano gli estremi per l’esclusione dalle procedure V.A.S. e che, tuttavia, al fine della *Verifica di Assoggettabilità*, è stato redatto il “*Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.*” ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, dell’Allegato I del D.Lgs. 4/2008 e degli art. 2 e 8 del Regolamento della V.A.S. approvato con Delibera della Giunta di Governo Regionale del 6 Giugno 2014, n. 119, all. A (G.U.R.S. 19.09.2014, n. 39, Parte prima);

CONSIDERATO che sono sottoposti a *Verifica di Assoggettabilità* a V.A.S. i piani ed i programmi riguardanti aree limitate che non comportano modifiche urbanistiche perché conformi a strumenti urbanistici generali obbligati a V.A.S. e comunque non producono impatti significativi sull’ambiente;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, e dell’art. 12 del Regolamento della V.A.S., approvato con Delibera della Giunta di Governo Regionale n. 119 del 06.06.2014, , all. A, e dell’art. 45 della L.R. 17 Marzo 2016, n. 3, le procedure di pubblicazione, deposito e partecipazione V.A.S. sono avviate contestualmente alla adozione dei Piani, la “*Verifica di assoggettabilità – rapporto ambientale preliminare*” ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 è allegata come parte integrante degli elaborati di variante urbanistica di cui al presente provvedimento di adozione;

VISTO l’avvenuto pagamento del contributo per l’istruttoria di “*Verifica di assoggettabilità – rapporto ambientale preliminare*” 17/02/2017;

VISTO il progetto di variante redatto dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore VI;

CONSIDERATO che la proposta di variante ha riportato il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi della L. 2 Febbraio 1974, n. 64;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con D.Dir. dell'8 Febbraio 2007, n. 106/D.R.U., pubblicato sulla G.U.R.S. del 27 Aprile 2007, n. 20;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'11.02.2014 avente per oggetto "*Revisione Piano Regolatore Generale - Presa d'atto del Decreto n. 106/DRU/2007 ed adempimenti consequenziali*",

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;

VISTO il D.I. 2 Aprile 1968, n. 1444;

VISTA la L.R. 27 Dicembre 1978, n. 71 e s.m.i. e la L.R. 30 Aprile 1991, n. 15;

VISTO l'O.R.EE.LL.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di **adottare** la variante al P.R.G., nei termini esposti in narrativa, imprimendo alla particella n. 1414 del foglio 7, intestata alla Ditta Santoro, la destinazione zona territoriale omogenea *D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*", disciplinata dall'art. 71 delle vigenti Norme tecniche di attuazione; di imprimere la medesima destinazione urbanistica alle particelle 832, 1171, 1415, 1416 e 1417 del foglio 7;

Dare atto che la variante al P.R.G., si compone degli elaborati e dei documenti che, sottodescritti, vengono allegati alla presente perchè ne formino parte integrante e sostanziale:

All. 01 - Relazione Tecnica;

All. 02 - Elaborati Grafici (Piano Regolatore Generale Tav P 7.b*);

All. 03 - Elaborati Grafici (Stralcio Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), Stralcio foglio catastale, Ortofoto, Stralcio Piano Regolatore Generale - Variante);

All. 04 - Copia parere Genio Civile di Messina ai sensi dell'art. 13 Legge 02.02.1974 n.64;

All. 05 - Verifica Assoggettabilità a V.A.S. (Rapporto Preliminare);


All. 06 - Copia osservazione ed opposizione al P.R.G. presentata dalla Ditta Santoro Giuseppe Prot.Gen n° 57905 del 23/11/2015;

2) di **dare mandato** ai competenti Uffici comunali di curare l'espletamento di tutti gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento, tra cui in particolare quelli relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78 come modificato dall'art. 45, comma 1 della L.R. 17.03.2016, n. 3;

3) di **dichiarare** il presente atto efficace ai fini della decorrenza delle misure di salvaguardia.


Il responsabile del procedimento

(Arch. Salvatore Milone)



Il Proponente

(Dott. Roberto Materia)



Att. 01

00



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia di Messina



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

ALLEGATO N. 4

delibera Comunale N. 41 del 7

Barcellona P. G. M.

Segretario Generale

Il Presidente

Servizio

Urbanistica, piani urbanistici, catasto e polo catastale

PROGETTO

Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento".



(Art. 4 L.R. n. 71/78)

ELABORATO N° 01

RELAZIONE TECNICA

Rev. 1.0 del Rapp:



Progetto redatto

COLLABORATORI

Validazioni

Il Responsabile unico del procedimento

visti ed autorizzazioni:

Date

SETTORE VI

RELAZIONE TECNICA

Da una verifica degli atti in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale è emerso che il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.D.G. n. 106 dello 08.02.2007 (GURS, Parte I, del 27.04.2007, n. 20) contiene talune previsioni di zona in palese contrasto con la pianificazione attuativa previgente e con alcuni provvedimenti concessori già rilasciati.

In particolare si è riscontrato che alcuni lotti, della cosiddetta "zona artigianale", sono stati individuati dal P.R.G. con destinazione urbanistica non conforme a quella già impressa con il "*Piano per gli Insediamenti produttivi*" (P.I.P.), già redatto e approvato ai sensi dell'art. 27 della L. 22 Ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 18 della L.R. 27 Dicembre 1978, n. 71, pertanto ben prima dell'approvazione del vigente strumento urbanistico generale.

Tale difforme previsione urbanistica è comunque limitata a una piccola estensione del P.I.P., circa 3.504 metri quadrati, e interessa esclusivamente 5 lotti sui 65 previsti dal piano attuativo.

Pertanto, la variante urbanistica in oggetto si rende necessaria al fine di adeguare il vigente P.R.G. alla previgente pianificazione attuativa discendente dal citato *Piano per gli Insediamenti Produttivi*. Infatti, il P.R.G., con un evidente e riscontrato errore materiale, ha impresso alle aree oggetto della presente variante, delle destinazioni di zona incoerenti e in contrasto con le finalità del citato P.I.P. di iniziativa Comunale, rendendo così quest'ultimo inapplicabile. Inoltre, dette contrastanti previsioni urbanistiche generali risultano anche in contrasto con legittime aspettative maturate dai titolari di lotti già regolarmente concessi.

L'area oggetto della variante urbanistica proposta, estesa complessivamente m² 3.504, si colloca nell'ambito della cosiddetta *zona artigianale*, ubicata tra la C.da Sant'Andrea e la C.da Case Siena, e prospetta su viabilità pubblica realizzata alla stregua di opere di urbanizzazione primaria in attuazione di Piano Particolareggiato. In particolare l'area, con riferimento al citato P.I.P., è costituita dai lotti artigianali nn. 37, 38, 39, 40, 41 e da una piccola superficie destinata a verde. Tali aree sono comprese tra le esistenti vie

Leonardo da Vinci (nel P.I.P. asse viario "B") e Galileo Galilei (nel P.I.P. asse viario "C"). Catastalmente l'area in oggetto è individuata al Foglio di mappa n. 7 con le particelle nn. 832, 1171, 1414, 1415, 1416 e 1417.

Nel dettaglio, si è rilevato che, per un evidente errore materiale, i lotti nn. 37 e 38, coincidenti con la particella 1414 del foglio di mappa n. 7, hanno avuto impressa una destinazione di zona a "*parcheggio*", disciplinato dall'art. 92 delle Norme tecniche di attuazione, e solo per una minore estensione quella corretta di zona territoriale omogenea "*D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento*", disciplinata dall'art. 71 delle N.T.A..

Va inoltre osservato che i lotti 37 e 38 sono stati assegnati in diritto di superficie alla impresa artigiana Santoro, con Delibera di G.M. n. 160 del 23.03.2000. In ragione di tale assegnazione la ditta Santoro ha successivamente realizzato sul terreno così reso disponibile, un manufatto produttivo, giusta Concessione edilizia n. 181/2002.

La particella 1415 del foglio 7, limitrofa alla citata particella 1414 intestata alla Ditta Santoro, risulta individuata nel vigente P.R.G. come zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*" disciplinata dall'art. 65 delle N.T.A. e per una minore estensione come zona a "*parcheggio*". Anche la particella 1417, a sua volta limitrofa alla particella 1415 risulta anch'essa individuata come zona "*D.1.1*". La particella 1415 coincide con i lotti artigianali n. 39 e n. 40 e la particella 1417 con il lotto n. 41 del citato P.I.P..

Le destinazioni urbanistiche impresses a questi ultimi lotti, già nella disponibilità del Comune ai fini dell'assegnazione a imprese artigiane aventi diritto, risultano in contrasto con le previsioni del P.I.P. derivandone così l'impossibilità di procedere alla loro assegnazione alle imprese artigiane aventi diritto.

Anche la particella 1416, limitrofa alle citate particelle 1415 e 1417 risulta anch'essa individuata dal vigente P.R.G. come zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*" in contrasto con la previsione del previgente P.I.P. che ne prevede la destinazione di "*verde*".

Infine, si è riscontrato che le particelle 1171 e 832, confinanti alla citata particella 1416,

sono anch'esse individuate dal vigente P.R.G. come zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*" e, ancorché esterne al perimetro del P.I.P., risultano inglobate nel medesimo isolato costituito dai lotti dal n. 29 al n. 41.

Da quanto sopra esposto ne deriva che le previsioni del vigente P.R.G., così come descritte ai precedenti alinea, risultano palesemente in contrasto con la pianificazione attuativa previgente e con la citata Concessione edilizia n. 181/2002 rilasciata alla Ditta Santoro. Inoltre, l'attuale destinazione urbanistica impressa ai lotti artigianali n. 37 e n. 38 risulta ostativa alla stipula di idoneo atto di trasferimento alla medesima Ditta Santoro del diritto di proprietà dei due lotti così come richiesto con istanza prot. n. 2095 del 14.01.2008, istanza peraltro accolta con Delibera G.M. n. 43 del 10.02.2015.

In considerazione della consolidata aspettativa della Ditta Santoro in ordine al mantenimento del manufatto realizzato, aspettativa che non può essere disattesa sotto il profilo della legittimità della Concessione edilizia assentita, si ritiene necessario modificare la previsione urbanistica delle aree sopra descritte in favore dell'attribuzione di zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*", così come disciplinata dall'art. 71 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G..

Inoltre, si riconoscono elementi oggettivi di sussistenza della esigenza di ricondurre i lotti nn. 39, 40 e 41 all'interno della disciplina attuativa prevista dal previgente P.I.P. comunale, al fine di procedere alla loro assegnazione alle imprese artigiane aventi diritto e, inoltre, di adeguare allo stato di fatto la destinazione urbanistica delle particelle 1416, 1171 e 832 imprimendo alle stesse, in analogia e continuità di isolato, la medesima destinazione di zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*";

Pertanto, nel rispetto dei principi e delle regole di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, appare necessario procedere ad una "*variante urbanistica*" al vigente P.R.G. che modifichi le previsioni di zona a "*parcheggio*" impressa dal vigente P.R.G. sulle particelle 1414 e 1415 in favore della destinazione di zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*". Analogamente si prevede la modifica da zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*", impressa sulle particelle 1415, 1416, 1417 1171 e 832 in zona *D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*".

La zona territoriale omogenea "D.2.1" proposta in variante è disciplinata dall'art. 71 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. che così recita:

La zona omogenea "D.2.1" in C.da S. Andrea è già sottoposta a Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi approvato (PIP - 1987). Il P.R.G. recepisce le specifiche norme del detto PIP approvato e ne prevede l'armonizzazione urbanistica. Per le altre zone "D.2.1" non comprese nel "PIP" e relative ad attività esistenti in caso di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e ricostruzione si applicano le norme del presente articolo. Per le zone "D.2.1" previste gli interventi si attuano a mezzo di "P. di L." esteso all'intera area così come invidiata nel P.R.G. con le modalità generali dei "P. di L." e nel rispetto dei seguenti parametri:

- lotto minimo: metri quadri 600;
- indice di fabbricabilità territoriale (It): 1,5 m³/metri quadri;
- altezza massima: metri 8,00 esclusi impianti e volumi tecnici speciali;
- distanza minima dai confini del lotto: metri 5,00;
- distanza minima dal ciglio stradale: metri 10,00;
- parcheggi privati: almeno un quarto della superficie scoperta del lotto;
- verde privato: almeno un quarto della superficie scoperta del lotto;
- spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico e parcheggio (escluse le sedi viarie): minimo il 10% dell'intera area sottoposta a piano attuativo, preferibilmente lungo i fronti stradale.

Sono consentiti per ogni insediamento produttivo uffici per direzione aziendale per una superficie massima di metri quadri 100.

I piani attuativi dovranno prevedere la sistemazione a verde anche delle aree libere interne ai lotti, con la specificazione delle essenze arboree e arbustive da impiantare nonché delle tipologie di recinzione e/o di cortine di verde da adottare. Nel caso di accesso da strade di grande scorrimento (Statali, Provinciali e simili) dovranno essere previsti appositi accessi canalizzati da piste di accelerazione e/o decelerazione, con esclusione della immissione diretta.

Ai sensi dell'art.15 della L. R. 18 maggio 1996 n° 34 l'attuazione della previsioni del P.R.G. può avvenire mediante piani attuativi di iniziativa di imprenditori privati, singoli o in consorzio, che dimostrino di avere la disponibilità del 51% delle aree interessate dal piano attuativo medesimo.

Nell'area interessata dalla variante urbanistica, nonché nell'immediata prossimità all'ambito oggetto del presente di studio, non è presente di alcun tipo di prescrizione derivante dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI), di cui all'art. 1 del D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L. 267/98 e s.m.i..

Nell'area interessata dalla variante urbanistica, nonché nell'immediata prossimità all'ambito oggetto del presente di studio, non sono presenti di alcun tipo di prescrizioni derivanti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI), di cui all'art. 1 del D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L. 267/98 e s.m.i..

Il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto ricade nei seguenti Bacini:

- Bacino Idrografico del Torrente Mela (007), approvato con D.P.R.S. del 22 Maggio 2006, G.U.R.S. n. 42 dell'8 Settembre 2006;
- Bacino Idrografico del Torrente Longano (008), dell'Area Territoriale tra i bacini del T.te Mela e del T.te Longano (008a) e dell'Area Territoriale tra i bacini del T.te Longano e del T.te Termini, approvato con D.P.R.S. del 2 Luglio 2007, G.U.R.S. n. 37 del 17 Agosto 2007;
- Bacino Idrografico del Torrente Termini (009), approvato con D.P.R.S. del 7 Ottobre 2005, G.U.R.S. n. 56 del 23 Dicembre 2005.

L'area in oggetto non è sottoposta a tutela idrogeologica ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 Dicembre 1923 e pertanto non è necessario il rilascio di nulla-osta dal territorialmente competente Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina.

Sussiste, invece, l'obbligo dettato dall'art. 13 della Legge n. 64/74 secondo cui i piani comunali (generali e attuativi) devono richiedere il parere del competente Ufficio del Genio Civile ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

L'area risulta non essere interessata da vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche (D.Lgs. 42/04, ex L.1497/39 e L.431/85), comunemente definito "*vincolo paesaggistico*".

Rispetto al Piano Paesaggistico - Ambito 9 "*Area della catena settentrionale (Monti Peloritani)*", adottato con D.D.G. n. 8470 del 4 Dicembre 2009, l'area interessata dalla variante resta individuata in zona di "*tutela di livello 1*" così come definita dall'art. 9 della Normativa di Piano e pertanto gli interventi previsti si attuano attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

La variante urbanistica non interferisce in alcun modo con altri piani sovraordinati e/o con zone di particolare e/o specifico interesse.

Conclusivamente si dà atto che la variante proposta, in ragione della limitatissima estensione dell'area interessata, non determina sostanziali modifiche agli standard urbanistici che rimangono verificati come sufficienti al fabbisogno previsto dal vigente P.R.G.. Inoltre, si dà atto che la variante proposta non altera il complessivo impianto urbanistico del territorio di riferimento, trattandosi invero di un mero adeguamento allo strumento attuativo previgente e allo stato di fatto consolidato anche sotto il profilo della legittimità amministrativa.

All. 02



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia di Messina

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
 ALLEGATO N. 2
 Alla delibera Consiliare N. 41
 Barcellona P. G., li 20/7
 Il Segretario Generale
 Il Presidente



01

Servizio

Urbanistica, piani urbanistici, catasto e polo catastale

PROGETTO

Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento".

Piano Regolatore Generale - Tav. P.7b*



* con le modifiche introdotte del D.Dir. n. 106/DRU dello 08.02.2007

(Art. 4 L.R. n. 71/78)

ELABORATO
N° 01

ELABORATI GRAFICI

Rev. 0.0

del

Rapp: 1:2.000

COLLABORATORI

Validazioni

Il Responsabile unico del procedimento



Progetto redatto:
Carmelo Retanico

visti ed autorizzazioni:

Date

SETTORE VI

Att. 03



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia di Messina



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
ALLEGATO N. 3
Atta delibera Consiliare N. 41
Barcellona P. G., Il
Il Segretario Generale

02

Servizio

Urbanistica, piani urbanistici, catasto e polo catastale

PROGETTO

Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento".

Stralcio Piano per gli Inseadimenti Produttivi (P.I.P.);
Stralcio foglio catastale;
Ortofoto;
Stralcio Piano Regolatore Generale - Variante.



(Art. 4 L.R. n. 71/78)

SETTORE VI


ELABORATO
N° 02

ELABORATI GRAFICI

Rev. 0.0 del Rapp: 1:2.000

Progetto redatto

COLLABORATORI



Validazioni

Il Responsabile unico del procedimento visti ed autorizzazioni:

Date

ALL. 04

Prot. 50794 del 26-09-2016

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA'
Dipartimento regionale tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina
U.O.21

Prot. ingresso n. 145846 del 27/07/2016
Prot. uscita n. 146390

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
ALLEGATO N. 41 del 7-7-2017
Atta delibera Consiglio N. 41
Barcellona P. G., li
Il Segretario Generale
Il Presidente C. C.

22 SET. 2016

Al Comune di
Barcellona P.G.
risposta a nota n. 39082
del 18/07/2016

OGGETTO: Legge 2.2.1974 n. 64 art. 13 - Comune di Barcellona P.G. - Richiesta parere su variante al P.R.G. da zona a "parcheggio" e zona D.1.1. Zone industriali esistenti e di completamento" in zona artigianale esistente e di completamento D.2.1-

La proposta variante in oggetto è stata redatta dal tecnico comunale Ing. Carmelo PERDICHIZZI ed è costituita dai seguenti allegati:

- E1.0.1 Relazione Tecnica
- E1.0.1 Prg vigente
- E1.0.2 Stralcio P.I.P. - Catastale - Ortofoto - Stralcio Prg con inserita la proposta variante

Dall'esame della relazione tecnica emerge che la proposta variante al PRG discende dalla mancata corrispondenza tra le previsioni urbanistiche contenute nel vigente PRG ed una limitata area del PIP in località "Sant' Andrea - Case Siena" in corso di completamento ed approvato ben prima dell' adozione del vigente Prg.

In particolare la proposta variante al vigente PRG prevede la modifica di una zona destinata a "parcheggio" da destinare a zona D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento.

In detta zona è stato da tempo realizzato un capannone dalla Ditta Santoro Giuseppe con autorizzazione ai fini sismici rilasciata da quest'Ufficio ai sensi degli art.17-18 della Legge 64/74 con provvedimento condizionato n. 22511 del 22/09/2003.

Inoltre la proposta variante al Prg prevede la modifica di un'area destinata a zona "D.1.1" zone industriali esistenti e di completamento da destinare a zona "D.2.1" zone artigianali esistenti di completamento.

Lo studio geologico a supporto della proposta variante è stato redatto dal dott. geol. Angelo CALIRI.

Nella relazione geologica vengono descritti gli aspetti geomorfologici, litologici, idrogeologici, sismici e geologico-tecnici dell'area interessata dalla proposta variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Barcellona.P.G.-

Dall'esame della relazione geologica emerge che risulta verificata la compatibilità tra le previsioni progettuali contenute nella predetta proposta variante relativa alla localizzazione di un'area da destinare a zona "D.2.1" zone artigianali esistenti di completamento e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accoglierla.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PRESSO UFFICIO URBANISTICA



Considerato che:

- i rilievi di superficie unitamente alle indagini in situ effettuate e/o acquisite hanno fornito al geologo gli elementi necessari per poter compiutamente accertare l'idoneità geomorfologica dell' area ad accogliere la destinazione urbanistica prevista dalla proposta variante
- l'area di cui alla proposta variante non è interessata da fenomeni d'instabilità ed è morfologicamente stabile
- dal punto di vista litologico affiorano le alluvioni recenti costituite da sabbie e ghiaie con livelli limoso-argillosi
- l'area non presenta condizioni di pericolosità geologica e sismica tali da poter influenzare le scelte urbanistiche
- nella carta della suscettività d'uso l'area è classificata come "Area non suscettibile d'uso condizionato"
- nel PAI l'area di piano non è classificata a pericolosità e/o rischio geomorfologico e/o idraulico

si esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64 sulla proposta variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Barcellona P.G. e si muniscono i predetti elaborati del relativo visto a condizione che:

- prima della fase esecutiva dei lavori di realizzazione dei lotti del PIP ancora non edificati vengano effettuate le indagini geognostiche e geofisiche volte ad accertare la successione stratigrafica, le caratteristiche tecniche dei terreni di sedime e la categoria del suolo di fondazione ciò al fine di procedere alla scelta della più idonea tipologia fondazionale

Dirigente Tecnico Geologo
(Dott. Giuseppe SCHIRO)




Abb. 05



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia di Messina



Municipalità di Barcellona Pozzo di Gotto

ALLEGATO N° 5

delibera Consiliare N. 41 del 7-7

Barcellona P. G. II

Segretario Generale

Il Presidente

[Handwritten signatures]

Servizio

Urbanistica, piani urbanistici, catasto e polo catastale

PROGETTO

Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento".



(Art. 4 L.R. n. 71/78)

ELABORATO N° 03

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.
Rapporto preliminare

Rev. 0.0

del

Rapp:

Progetto redatto

COLLABORATORI

Validazioni

Il Responsabile unico del procedimento

visti ed autorizzazioni:

Date

[Handwritten signature and stamp]

03

SETTORE VI



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Provincia di Messina)

**Variante al Piano Regolatore Generale da zona a “parcheggio” a zona
“D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento”.**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

(ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, dell'allegato I del D.Lgs. 4/2008 e degli art. 2 e 8 del Regolamento della V.A.S. approvato con Delibera della Giunta di Governo regionale del 6 Giugno 2014, n. 119, all. A (G.U.R.S., Parte prima, del 19.09.2014, n. 39)

Rapporto preliminare

Autorità competente: *Assessorato Reg. Territorio ambiente - Unità di Staff 4
Procedure VAS e Verifiche di assoggettabilità*

Autorità procedente: *Comune di Barcellona Pozzo di Gotto*

Proponente: *Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. SETTORE VI - Gestione edilizia pubblica, Programmazione Urbanistica ed Edilizia Pubblica*

1 Sommario

1	Premessa.....	5
2	Definizione del quadro di riferimento.....	7
2.1	Riferimenti normativi in materia di VAS.....	8
2.1.1	Normativa comunitaria.....	8
2.1.2	Normativa statale.....	8
2.1.3	Normativa regionale.....	9
2.2	Percorso metodologico della V.A.S.....	11
3	Aspetti urbanistici e motivazioni della variante.....	15
4	Descrizione del contesto.....	21
5	Caratteristiche dei potenziali impatti sull'ambiente.....	22
5.1	Aria e inquinamento atmosferico.....	23
5.2	Acqua e risorse idriche.....	24
5.3	Ambiente.....	24
5.4	Rumore.....	25
5.5	Paesaggio.....	25
5.6	Effetti sui Siti Natura 2000 (SIC e Zps).....	26
6	Considerazioni in ordine alla non assoggettabilità alla V.A.S.....	26

1 Premessa.

La *Verifica di Assoggettabilità* di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Sono sottoposti a *Verifica di Assoggettabilità* a V.A.S. i piani ed i programmi riguardanti piccole aree comportanti modifiche minori di strumenti obbligati a V.A.S. o comunque sovraordinati a qualsivoglia tipo di progetto (art. 6, comma 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006).

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 5, e art. 12 del Regolamento della V.A.S., approvato con Delibera della Giunta di Governo regionale del 6 Giugno 2014, n. 119, all. A (G.U.R.S. 19.09.2014, n. 39, Parte prima), le procedure di pubblicità, deposito e partecipazione V.A.S. sono avviate contestualmente alla adozione dei Piani, la "*Verifica di assoggettabilità - rapporto preliminare*" ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 costituisce allegato integrativo degli elaborati progettuali della variante urbanistica ed è pertanto adottata contestualmente a quest'ultima con la medesima Deliberazione di Consiglio Comunale.

Il presente *Rapporto preliminare* considera la proposta per una variante al Piano Regolatore Generale da zona a "*parcheggio*" a zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*" e ne affronta la verifica di esclusione dalla procedura di V.A.S. in ragione delle norme di settore vigenti. Il *Rapporto preliminare* fornisce le informazioni e i dati utili alla valutazione degli effetti significativi della variante urbanistica proposta sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale ai fini dell'emissione del provvedimento di esclusione richiesto.

La variante urbanistica in oggetto si è resa necessaria al fine di adeguare il vigente P.R.G. alla previgente pianificazione attuativa discendente da un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P) già redatto e approvato ai sensi dell'art. 27 della L. 22 Ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 18 della L.R. 27 Dicembre 1978, n. 71. Infatti, il P.R.G., con un evidente e riscontrato errore materiale, ha impresso alle aree oggetto della

presente variante, delle destinazioni di zona incoerenti e in contrasto con le finalità del citato P.I.P. di iniziativa Comunale, rendendo così quest'ultimo inapplicabile. Inoltre, dette contrastanti previsioni urbanistiche generali risultano anche in contrasto con legittime aspettative maturate dai titolari di lotti già regolarmente concessi.

L'area oggetto della variante urbanistica proposta si colloca nell'ambito della cosiddetta *zona artigianale*, ubicata tra la C.da Sant'Andrea e la C.da Case Siena, e prospetta su viabilità pubblica realizzata alla stregua di opere di urbanizzazione primaria in attuazione di un Piano Particolareggiato redatto e realizzato dall'Area di Sviluppo Industriale di Messina (A.S.I.).

In particolare l'area, con riferimento al citato P.I.P., è costituita dai lotti artigianali nn. 37, 38, 39, 40 e 41, da una piccola superficie destinata a verde. Tali aree sono comprese tra le esistenti vie Leonardo da Vinci (nel P.I.P. asse viario "B") e Galileo Galilei (nel P.I.P. asse viario "C").

L'area oggetto di variante urbanistica, individuata al Foglio di mappa n. 7 con le particelle nn. 832, 1171, 1414, 1415, 1416 e 1417, è estesa complessivamente m² 3.504.

In questa fase i "Soggetti" interessati alla *Verifica di Assoggettabilità* sono i seguenti:

	Struttura competente	Indirizzo	Posta elettronica	Sito web
Autorità Competente (AC)¹	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dip. Territorio e Ambiente, Unità Staff 4	Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo	pietroalfredo.scaffidia@regione.sicilia.it	http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp?p=articolo12&detail=wait
Autorità Procedente (AP)²	Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	Via Don Bosco	comunebarcellonapdg@postecert.it	http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/index.php
Proponente (P)³	Comune di Barcellona Pozzo di Gotto Settore VI Servizio urbanistica	Via Don Bosco	urbanistica@comune.barcellonapozzodigotto.me.it	http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/index.php

¹ **Autorità Competente (AC)** – la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi.

² **Autorità Procedente (AP)** – la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma.

³ **Proponente (P)** – il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma.

2 Definizione del quadro di riferimento

La "Valutazione Ambientale Strategica" (V.A.S.) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Come emerge dalle Linee guida elaborate dal Ministero dell'Ambiente (1999), essa non corrisponde ad un unico atto di valutazione, ma consiste in un processo di conoscenza e valutazione che ha il compito di accompagnare l'intero sviluppo di un Piano/Programma.

Rispetto agli strumenti di pianificazione la V.A.S. può essere ricondotta a tre diversi momenti:

- una prima fase, definita *ex ante*, ovvero a monte della redazione del piano, per potere fornire le linee guida e i criteri per lo sviluppo futuro;
- una seconda fase, definita *in itinere*, ovvero contestuale alla redazione del piano;
- una terza fase, definita *ex post*, ovvero a valle dell'iter pianificatorio, come verifica a posteriori della sostenibilità stessa del piano.

Va detto inoltre che la V.A.S. non può rappresentare la decisione, che è demandata comunque agli organi politici e alla popolazione, bensì un aiuto alla decisione. La sua elaborazione può consentire di elaborare anche scenari alternativi, di trasformazione del territorio, elevando così il livello di conoscenza e responsabilizzazione del decisore pubblico e della popolazione.

Il suo ruolo è quello di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile e rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità e consenta un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

Così come stabilito dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la V.A.S. comprende, ove ricorrano le condizioni, pure le procedure relative alla "Valutazione di incidenza ambientale" (V.Inc.A.) e alla "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.).

2.1 Riferimenti normativi in materia di VAS

2.1.1 Normativa comunitaria

La norma di riferimento a livello comunitario per la "Valutazione Ambientale Strategica" è la Direttiva della CE 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 che riguarda la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi e segna la definitiva acquisizione della dimensione ambientale come elemento di cui tener conto in tutti i campi dell'agire umano. La Direttiva risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all'informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull'accesso alla giustizia.

2.1.2 Normativa statale

L'Italia recepisce la Direttiva europea 2001/42/CE con il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (GURI del 14.04.2006, n.88, S.O. n.96) e successivamente con il correttivo unificato D.Lgs. n.4/2008, entrato in vigore il 13 Gennaio 2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006, recante Norme in materia ambientale" (GURI del 29.01.2008, n. 24).

I punti chiave del processo di VAS introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendono: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. La fase di monitoraggio prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha la funzione di "assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati" per mezzo di un sistema di indicatori.

Con il D.Lgs. n.128 del 29.06 2010 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69" (GURI dell'11.08.2010, n.186, S.O. n. 184, entrato in

vigore il 26 Agosto 2010), viene modificata la parte prima, seconda e quinta del Codice Ambiente.

2.1.3 Normativa regionale

In Sicilia la procedura VAS viene recepita con Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004 (GURS del 16 Luglio 2004, n. 30), che introduce il giudizio di "compatibilità ambientale" e sottopone i piani e i programmi a un procedimento amministrativo che prevede la valutazione del rapporto ambientale da parte dell'Amministrazione regionale competente.

Con successivo Decreto Assessoriale A.R.T.A. del 24 Gennaio 2005, n.22, (GURS del 18 Febbraio 2005, n.7), vengono precisati e modificati alcuni contenuti del precedente decreto, evidenziando *"l'obbligo di introdurre immediatamente i procedimenti di valutazione ambientale esclusivamente nella formazione dei piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale sia successivo alla data 21 Luglio 200..."*. Nel Decreto viene precisato che rimangono esclusi dall'obbligo della V.A.S. i piani e programmi di competenza comunale sino alla specificazione di una apposita regolamentazione statale e/o regionale in merito ai contenuti e procedimenti di V.A.S.

Con l'art. 59 della L.R. 14 Maggio 2009, n. 6 (GURS del 20 Maggio 2009, n. 22), la Regione approva le *"Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica"* che prevedono la definizione di un regolamento sull'applicazione della V.A.S..

La L.R. 29 Gennaio 2009, n. 13, "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010", all'art. 13 *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica"*, sostituisce il comma 3 dell'art. 59 della L.R. 14 Maggio 2009, n.6 in questo modo: «Con Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011 *"Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE - Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6 "* viene chiarito che a far data dal 13 Febbraio 2009 le norme contenute nel nuovo Testo Unico dell'Ambiente entrano di diritto negli ordinamenti delle Regioni Italiane. Recita la Circolare che i piani regolatori generali,

già adottati e privi di procedura di VAS, non verranno approvati e verranno restituiti ai Comuni per la loro riadozione, previa acquisizione della procedura VAS».

Infine, con Delibera della Giunta di Governo Regionale del 6 Giugno 2014, n. 119, all. A (GURS del 19 Settembre 2014, n. 39) è stato approvato il "Regolamento della valutazione ambientale e strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana" che sostituisce integralmente il "Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella regione siciliana" approvato dalla Giunta di Governo Regionale con Deliberazione del 10 Giugno 2009, n. 200.

NORMATIVA COMUNITARIA

- Direttiva della CE 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi;

NORMATIVA STATALE

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" pubblicato sulla GURI n.88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96;
- Titolo II del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 – 31 Luglio 2007 (Decreto legge n.300 del 28.12.2006, convertito con Legge del 26 febbraio 2007, n.178), pubblicato sulla GURI n.48 del 26.02.2007, Supplemento Ordinario;
- D.Lgs. n.4/2008 entrato in vigore il 13 Gennaio 2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale", pubblicato sulla GURI n. 24 del 29.01.2008, Supplemento Ordinario
- Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009 n.69", pubblicato su GURI n.186 dell'11.08.2010, Supplemento Ordinario n. 184;

NORMATIVA REGIONALE

- Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004, pubblicato sulla GURS n. 26 del 18 Giugno 2004;
- Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005, pubblicato sulla GURS n.7 del 18 Febbraio 2005;
- Art. 59, L.R. 14 Maggio 2009, n.6, pubblicato sulla GURS n.22, Parte I, del 20 Maggio 2009;
- Art. 13, L.R. 29.1.2009, n. 13, Norme in materia di valutazione ambientale strategica, pubblicata su GURS n. 61 del 31 Dicembre 2009.
- Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011 "Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE - Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6";
- Delibera della Giunta di Governo regionale del 6 Giugno 2014, n. 119, all. A (G.U.R.S. 19.09.2014, n. 39, Parte prima)

2.2 Percorso metodologico della V.A.S.

La procedura di V.A.S. si colloca fra gli strumenti di governo atti a garantire, oltre ad una effettiva compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione, anche la strutturazione della concertazione all'interno dell'iter decisionale già nelle fasi dell'elaborazione dei Piani/Programmi. Quest'ultimo rappresenta un carattere fortemente innovativo della normativa in materia di pianificazione urbanistica.

L'iter della V.A.S. contempla la seguente procedura:

Verifica di assoggettabilità. Con la "Verifica di assoggettabilità", definita dall'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006, si indica la verifica, condotta sulla base dei criteri definiti nell'allegato I del D.Lgs. n.4/008, di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente.

Tale verifica si attiva con la trasmissione del "Rapporto preliminare" da parte dell'Autorità procedente (la pubblica amministrazione che elabora o recepisce o adotta o approva il piano/programma) all'Autorità competente (la pubblica amministrazione con competenze ambientali che emette il provvedimento conclusivo di verifica).

L'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne i loro pareri entro trenta giorni.

Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, l'Autorità competente, ove ritenuto utile, può acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale procedendo alla convocazione di una conferenza di valutazione tradizionale o telematica. Alla conferenza oltre ai soggetti competenti in materia ambientale partecipano l'Autorità procedente e l'eventuale soggetto proponente.

Salvo quanto diversamente concordato con l'Autorità procedente, l'Autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica

assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Il risultato della *verifica di assoggettabilità*, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Redazione del Rapporto ambientale. In questa fase si dovranno svolgere le seguenti attività: definizione della portata delle informazioni da includere nel *Rapporto ambientale*, l'analisi di coerenza esterna, la stima degli effetti ambientali attesi, la costruzione e selezione degli indicatori ritenuti più idonei a rappresentare la situazione locale e funzionali al monitoraggio degli effetti del piano. Dovranno essere inoltre individuate eventuali alternative di piano attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la definizione degli obiettivi specifici del piano e l'individuazione delle azioni e delle misure necessarie a raggiungerli. Sarà inoltre definita l'analisi di coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del piano attraverso il sistema degli indicatori che le rappresentano.

L'allegato VI del D.Lgs. 152/2006 riporta le informazioni da fornire nel *Rapporto ambientale*, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

L'ultima parte del *Rapporto ambientale*, così come previsto dalla procedura V.A.S., viene riservata a un elaborato di sintesi chiamato *Sintesi non tecnica* in grado di evidenziare i risultati dell'analisi e della valutazione, anche in funzione della più larga partecipazione del pubblico alle scelte di pianificazione.

Consultazione, adozione e approvazione. La *consultazione* con il pubblico avviene con la diffusione del Piano, del *Rapporto ambientale* e della connessa *Sintesi non tecnica* facendo ricorso alla pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni, delle Province e sulla GURS. La concertazione con i *sogetti competenti in materia ambientale* avviene tramite conferenze di servizi, tavoli tecnici e pareri espressi su documenti cartacei. Segue poi la valutazione istituzionale del Piano. L'*Autorità competente*, in

collaborazione con l'*Autorità procedente*, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini definiti nella fase di consultazione.

Attuazione, gestione e monitoraggio. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.

Le caratteristiche dell'area e la tipologia degli interventi previsti indicano che la *variante urbanistica* in oggetto possiede i requisiti di cui all'art. 3 punto 3 della Direttiva Europea 2001/42/CE (comma 3, art. 6 del D.Lgs. n.152/2006) e che pertanto non sia soggetta a VAS per le seguenti valutazioni:

- non è interessata dalla presenza di Siti Rete Natura 2000 (Sic - Zps) di cui alla Direttiva 92/43 CEE;
- non ricade entro il campo di applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE in materia di V.A.S. così come precisato dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008 e successive modifiche, e non costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione, o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV di cui all'art. 6 del succitato D.Lgs. n.152/2006;
- non rientra in ambito agricolo né di tipo generico né di tipo specialistico.

In merito alla citata Direttiva 2001/42/CE si evidenzia che, nello specificare gli ambiti di applicazione della V.A.S., tra cui la pianificazione territoriale, l'art. 3 comma 3 della Direttiva Europea 2001/42/CEE (si veda anche l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 152/2006) precisa che: "*per piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli stati membri determinano che essi*

possano avere effetti significativi sull'ambiente". A sua volta il Paragrafo 2 della Direttiva dispone che - "Fatto salvo il paragrafo 3 viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che definiscono quadro di riferimento per l' autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE".

Con il "Regolamento della valutazione ambientale e strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana", approvato con Delibera della Giunta di Governo regionale del 6 Giugno 2014, n. 119, la Regione Siciliana ha, infine, definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici, ivi compresi i Piani di Lottizzazione. In relazione ai piani e programmi che determinano l'utilizzo di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, le norme regionali richiamate prevedono che possa essere valutata preliminarmente l'effettiva esigenza di applicare la V.A.S. attraverso la *verifica di esclusione o screening*.

In questo caso, l'*Autorità procedente* trasmette all'*Autorità competente*, su supporto cartaceo ed informatico, una descrizione del Piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano.

Nel presente documento, a partire dalle caratteristiche dell'area oggetto della variante urbanistica, è stato descritto l'impatto dell'interventi previsti sulle componenti ambientali aria, acqua, ambiente, energia, nonché sull'utilizzazione delle risorse naturali e del paesaggio.

3 Aspetti urbanistici e motivazioni della variante

L'Amministrazione Comunale di Barcellona P.G. ha preso atto di come il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.D.G. n. 106 dello 08.02.2007 (GURS, Parte I, del 27.04.2007, n. 20) contenga talune previsioni di zona urbanistica in palese contrasto con la pianificazione attuativa previgente e con alcuni provvedimenti concessori già rilasciati.

In particolare si è riscontrato che alcuni lotti, della cosiddetta "zona artigianale", sono stati individuati dal P.R.G. con destinazione urbanistica non conforme a quella già impressa con il "Piano per gli Insediamenti produttivi" (P.I.P.), già redatto e approvato ai sensi dell'art. 27 della L. 22 Ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 18 della L.R. 27 Dicembre 1978, n. 71, pertanto ben prima dell'approvazione del vigente strumento urbanistico generale.




Figura 1 - Stralcio Piano Regolatore Generale vigente -

Tale difforme previsione urbanistica è comunque limitata a una piccola estensione del P.I.P., circa 3.504 metri quadrati, e interessa esclusivamente 5 lotti sui 65 previsti dal piano attuativo.

Nel dettaglio, si è rilevato che, per un evidente errore materiale, i lotti nn. 37 e 38, coincidenti con la particella 1414 del foglio di mappa n. 7, hanno avuto impressa una destinazione di zona a "parcheggio", disciplinato dall'art. 92 delle Norme tecniche di attuazione, e solo per una minore estensione quella corretta di zona territoriale omogenea "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento", disciplinata dall'art. 71 delle N.T.A..




Figura 2- Stralcio planimetria catastale

Va inoltre osservato che i lotti 37 e 38 sono stati assegnati in diritto di superficie alla impresa artigiana Santoro, con Delibera di G.M. n. 160 del 23.03.2000. In ragione di tale assegnazione la ditta Santoro ha successivamente realizzato su terreno così reso disponibile, un manufatto produttivo, giusta Concessione edilizia n. 181/2002.

La particella 1415 del foglio 7, limitrofa alla citata particella 1414 intestata alla Ditta Santoro, risulta individuata nel vigente P.R.G. come zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" disciplinata dall'art. 65 delle N.T.A. e per una minore estensione come zona a "parcheggio". Anche la particella 1417, a sua volta limitrofa alla particella 1415 risulta anch'essa individuata come zona "D.1.1". La particella 1415 coincide con i lotti artigianali n. 39 e n. 40 e la particella 1417 con il lotto n. 41 del citato P.I.P.. Le destinazioni urbanistiche impresse a questi ultimi lotti, già nella disponibilità del Comune ai fini dell'assegnazione a imprese artigiane aventi diritto, risultano in contrasto con le previsioni del P.I.P. derivandone così l'impossibilità di procedere alla loro assegnazione alle imprese artigiane aventi diritto.

Anche la particella 1416, limitrofa alle citate particelle 1415 e 1417 risulta anch'essa individuata dal vigente P.R.G. come zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" in contrasto con la previsione del previgente P.I.P. che ne prevede la destinazione di "verde".




Figura 3 - Stralcio del Piano per gli Insediamenti Produttivi

Si è riscontrato, infine, che le particelle 1171 e 832, confinanti alla citata particella 1416, sono anch'esse individuate dal vigente P.R.G. come zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*" e, ancorché esterne al perimetro del P.I.P., risultano inglobate nel medesimo isolato costituito dai lotti dal n. 29 al n. 41.

Da quanto sopra esposto ne deriva che le previsioni del vigente P.R.G., così come esposte ai precedenti alinea, risultano palesemente in contrasto con la pianificazione attuativa previgente e con la citata Concessione edilizia n. 181/2002 rilasciata alla Ditta Santoro. Inoltre, l'attuale destinazione urbanistica impressa ai lotti artigianali n. 37 e n. 38 risulta ostativa alla stipula di idoneo atto di trasferimento alla medesima Ditta Santoro del diritto di proprietà dei due lotti così come richiesto con istanza prot. n. 2095 del 14.01.2008, istanza peraltro accolta con Delibera G.M. n. 43 del 10.02.2015.

In considerazione della consolidata legittima aspettativa della Ditta Santoro in ordine al mantenimento del manufatto, aspettativa che non può essere disattesa sotto il profilo del ripristino della coerente destinazione urbanistica, si ritiene necessario modificare la previsione urbanistica delle aree sopra descritte in favore dell'attribuzione di zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*", così come disciplinata dall'art. 72 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.. L'Amministrazione Comunale ritiene inoltre necessario ricondurre i lotti nn. 39, 40 e 41 all'interno della disciplina attuativa prevista dal previgente P.I.P. comunale, al fine di procedere alla loro assegnazione alle imprese artigiane aventi diritto e, inoltre, di adeguare allo stato di fatto la destinazione urbanistica delle particelle 1416, 1171 e 832 imprimendo alle stesse, in analogia e continuità di isolato, la medesima destinazione di zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*".

Pertanto, nel rispetto dei principi e delle regole di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, risulta di tutta evidenza la necessità di procedere ad una "*variante urbanistica*" al vigente P.R.G. che modifichi le previsioni di zona a "*parcheggio*" impressa dal vigente P.R.G. sulle particelle 1414 e 1415 in favore della destinazione di zona "*D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento*". Analogamente si prevede la modifica da zona "*D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento*", impressa

sulle particelle 1415, 1416, 1417 1171 e 832 in zona "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento".

Conclusivamente si dà atto che la variante proposta non determina né sostanziali modifiche agli standard urbanistici, che risultano verificati come sufficienti ai fabbisogni, né costituisce alterazione del complessivo impianto urbanistico del territorio di riferimento, trattandosi invero di un mero adeguamento allo strumento attuativo previgente e allo stato di fatto consolidato anche sotto il profilo della legittimità amministrativa.



Figura 4 - Stralcio P.R.G. con variante

Nell'area interessata dalla variante urbanistica, nonché nell'immediata prossimità all'ambito oggetto del presente di studio, non sono presenti di alcun tipo di prescrizioni derivanti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI), di cui all'art. 1 del D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L. 267/98 e s.m.i..

Il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto ricade nei seguenti Bacini:

- Bacino Idrografico del Torrente Mela (007), approvato con D.P.R.S. del 22 Maggio 2006, G.U.R.S. n. 42 dell'8 Settembre 2006;
- Bacino Idrografico del Torrente Longano (008), dell'Area Territoriale tra i bacini del T.te Mela e del T.te Longano (008a) e dell'Area Territoriale tra i bacini del T.te Longano e del T.te Termini, approvato con D.P.R.S. del 2 Luglio 2007, G.U.R.S. n. 37 del 17 Agosto 2007;
- Bacino Idrografico del Torrente Termini (009), approvato con D.P.R.S. del 7 Ottobre 2005, G.U.R.S. n. 56 del 23 Dicembre 2005.

Sussiste, invece, l'obbligo dettato dall'art. 13 della Legge n. 64/74 secondo cui i piani comunali (generali e attuativi) devono richiedere il parere del competente Ufficio del Genio Civile ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Esso è stato rilasciato favorevolmente con prot. 176390 del 22/09/2016

L'area in oggetto non è sottoposta a tutela idrogeologica ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 Dicembre 1923 e pertanto non è necessario il rilascio di nulla-osta dal territorialmente competente Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina.

L'area non è interessata da vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche (D.Lgs. 42/04, ex L.1497/39 e L.431/85), comunemente definito "vincolo paesaggistico". Rispetto al Piano Paesaggistico - Ambito 9 "Area della catena settentrionale (Monti Peloritani)", adottato con D.D.G. n. 8470 del 4 Dicembre 2009, l'area interessata dalla variante resta individuata in zona di "tutela di livello 1" così come definita dall'art. 9 della Normativa di Piano e pertanto gli interventi previsti si attuano attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

La variante urbanistica non interferisce in alcun modo con altri piani sovraordinati e/o con zone di particolare e/o specifico interesse.

4 Descrizione del contesto

Dal punto di vista geografico l'area oggetto dello studio si trova a circa 1,7 Km a Sud del centro urbano del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), tra la C.da Sant'Andrea e la C.da Case Siena a una quota di circa 28 m. s.l.m.. Nella Carta Topografica d'Italia edita dall'IGM, a scala 1:25.000, ricade all'interno del Foglio 253 II NW tavoletta "Barcellona Pozzo di Gotto", mentre nella Carta Tecnica Regionale (CTR), a scala 1:10.000, l'area di stretto interesse insiste nella tavoletta 600030. L'area, individuata nel N.C.T. del Comune di Barcellona P.G. al Foglio 7 particelle 832, 1171, 1414, 1415, 1416 e 1417, è raggiungibile dalla via Sant'Andrea attraverso due assi viari realizzati in attuazione del P.I.P. (asse "B" e asse "C") oggi denominati via Galileo Galilei e via Leonardo da Vinci.

Il territorio interessato dall'intervento, sotto il profilo geologico, si inquadra sui Monti Peloritani che sono formati dalla sovrapposizione di diverse unità stratigrafico-strutturali con un basamento cristallino pre-mesozoico su cui poggiano coperture sedimentarie meso-cenozoiche caratterizzate da facies diverse, indicative di distinti ambienti di sedimentazione. Con la tettonogenesi alpina questa zona venne trasformata in un edificio a falde, il cui meccanismo viene evidenziato dalla interposizione di sedimenti mesozoici e cenozoici al ripetersi stratigrafico del basamento cristallino, caratterizzato da grado crescente di metamorfismo ai vari livelli. Lo studio geologico redatto a supporto del progetto del P. di L. ha definito le caratteristiche morfologiche, litologiche, geologico-strutturali, idrogeologiche e geotecniche del terreno esaminato così sintetizzabili:

- formazione pliocenica dei Trubi sormontata stratigraficamente dalla formazione delle Alluvioni Terrazze (Pleistocene Medio-Sup.);
- formazione dei Trubi si presenta alterata si presenta alterata e decompressa nei livelli superficiali dando vita a una copertura detritica a prevalente componente limo argillosa-sabbiosa, a medio-alta erodibilità potenziale per deformazione plastiche in relazione al livello di saturazione raggiunto.



Figura 5- Ortofoto

Il sito ricade al di fuori delle aree soggette a rischio idraulico/geomorfológico, come riportate nel P.A.I dell'area territoriale compresa tra il bacino idrografico del Torrente Longano e il Bacino del Torrente Mela (*carta della pericolosità e del rischio geomorfologico; carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione, carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione*).

Sotto il profilo ambientale l'area in oggetto risulta inserita in un contesto di margine urbano; l'ambito agricolo contiguo risulta pesantemente compromesso da fenomeni di edilizia puntuale diffusa e dalla presenza di manufatti produttivi.

5 Caratteristiche dei potenziali impatti sull'ambiente

Nel presente capitolo vengono analizzate e descritte le principali caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla realizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

Per fornire un buon inquadramento e per poter valutare i possibili impatti sulle componenti ecosistemiche, sulla salute umana e sul patrimonio storico e culturale presenti nell'intorno dell'area di interesse, bisogna considerare tutti i fattori che possono

interagire. L'area di indagine, considerata anche nel suo contesto, è caratterizzata per la maggior parte da edilizia residenziale con qualche traccia di vegetazione residua degli antichi giardini.

Nel presente documento di sintesi, a partire dalle caratteristiche del Piano Urbanistico Attuativo, è stato descritto l'impatto dell'intervento stesso sulle principali componenti ambientali:

- aria e inquinamento atmosferico;
- acqua e risorse idriche;
- energia e contenimento energetico;
- ambiente;
- rumore.

Le caratteristiche della nuova destinazione urbanistica prevista in variante non evidenziano sensibilità specifiche nuove e/o ulteriori, sotto il profilo ambientale, rispetto a quelle della previgente destinazione. Le possibili interferenze tra le opere in realizzabili in ragione della destinazione urbanistica in variante e il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate. Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi.

5.1 Aria e inquinamento atmosferico

L'obiettivo principale per il mantenimento della qualità dell'aria e delle condizioni di vivibilità dell'ambiente è quello di ridurre il possibile l'incremento di inquinamento atmosferico dovuto alla fase realizzativa e alla fase di esercizio dell'intervento in progetto.

L'attuazione dell'intervento, che interessa un'area di modesta entità rispetto all'ambiente circostante, non è in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla fase di cantiere (polveri generate dalla movimentazione dei materiali e dagli scavi, emissioni di gas dovute ai mezzi di

trasporto e ai mezzi d'opera) ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio (emissioni dovute agli impianti di riscaldamento, gas di scarico dei veicoli presenti, etc.). Tali emissioni, viste le modeste dimensioni della variante possono essere considerate trascurabili per l'ambiente stesso. Al fine di prevenire la possibilità di inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni degli impianti e ai gas di scarico delle autovetture sarà necessario prevedere l'uso di apparecchiature tecnologiche adatte all'abbattimento degli agenti inquinanti e negli spazi verdi utilizzare specie vegetative dalle caratteristiche antinquinamento in grado di assorbire grandi quantità di anidride carbonica e resistenti allo smog da traffico veicolare.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non si rilevano particolari condizioni o situazioni tali da indurre modifiche alle caratteristiche climatiche dei luoghi.

5.2 Acqua e risorse idriche

Per effetto della variante non è ipotizzabile alcun aumento del consumo idrico, rilevando a questo fine che il pubblico impianto delle rete idrica è stato dimensionato e realizzato tenendo conto dei tre lotti artigianali disattesi dal P.R.G.. Si rileva dagli strumenti di pianificazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto che il comparto in cui ricade la variante non è interessato dalla fascia di rispetto dei pozzi di acqua comunale.

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento all'impianto fognario, anch'esso già realizzato in ragione della previsione del P.I.P..

5.3 Ambiente

Al fine di preservare l'ambiente da degrading, disturbo o inquinamento, assume una particolare importanza la possibilità di potere individuare, caratterizzare e localizzare tutti i potenziali fattori di rischio.

In fase di realizzazione si possono individuare, come fattori di rischio, quelli strettamente connessi all'esecuzione delle opere e in modo particolare gli interventi relativi alle operazioni di scavo dei terreni di sedime dei fabbricati. In tale situazione

riveste particolare importanza la necessità di procedere ad un corretto smaltimento (secondo le indicazioni di legge vigenti) sia dei terreni di scavo o sbancamento, sia dei residui delle lavorazioni successive in quanto gli stessi potrebbero essere potenziali fonti di inquinamento per l'ambiente. In fase di esercizio non si rilevano particolari possibilità di inquinamento ambientale, ad eccezione di quelli legati alle emissioni in atmosfera e allo smaltimento delle acque reflue.

I materiali di risulta, ottenuti in fase di lavorazione, saranno conferiti ad appositi impianti di smaltimento, regolarmente autorizzati.

5.4 Rumore

Trattandosi di un modestissimo ampliamento della più ampia e già esistente zona artigianale il contributo in termini di aumento di sorgenti sonore fisse risulta del tutto irrilevante come del resto, anche quello derivante dal normale traffico veicolare delle strade carrabili che, nel caso specifico, sono caratterizzate da traffico di viabilità secondaria di distribuzione dell'intero complesso artigianale.

In fase di realizzazione delle opere si prevede un temporaneo aumento del livello di rumore, dovuto unicamente alla presenza in cantiere dei mezzi d'opera e delle macchine operatrici necessarie per l'esecuzione dei lavori. In fase di esercizio l'inquinamento da rumore sarà generato dalla presenza di autovetture e moto e rumori legati alla normale vita quotidiana. La variante prevede la realizzazione di funzioni che comportano ulteriori sorgenti di rumore tali tuttavia da non determinare un impatto acustico maggiorato per le zone circostanti. Infatti, la destinazione ad attività artigianale degli edifici è compatibile con il livello acustico previsto per l'area pertanto il rumore prodotto dai processi produttivi artigianali e dal traffico veicolare indotto dal nuovo insediamento, non sarà significativamente rilevante.

5.5 Paesaggio

Il paesaggio di riferimento del sito oggetto di variante è totalmente urbanizzato alla stregua di attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi ed è pertanto caratterizzato dalla successione di strade ortogonali di grande sezione e da manufatti

produttivi/capannoni. L'attuazione della variante comporterà soltanto una modesta integrazione in termini di volumetria come, si ripete, era stato già previsto nel P.I.P. comunale.

5.6 Effetti sui Siti Natura 2000 (SIC e Zps)

Il territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto non è interessato da alcun ambito della Rete Natura 2000. Pertanto, le opere di trasformazione urbanistica discendenti dalla variante in oggetto non interferiscono con nessun Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e/o Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.).

Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.

6 Considerazioni in ordine alla non assoggettabilità alla V.A.S.

Con riferimento all'art. 59 della L.R. n. 22 del 20 Maggio 2009 e all'allegato "Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi della Regione Sicilia" si rileva che la «Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" a zona "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento"»:

- interessa una piccola area a livello locale;
- è fattibile tecnicamente, giuridicamente ed economicamente, trattandosi di un mero adeguamento del vigente P.R.G. alla previgente pianificazione attuativa discendente da un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P) già redatto e approvato ai sensi dell'art. 27 della L. 22 Ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 18 della L.R. 27 Dicembre 1978, n. 71;
- non prevede opere o interventi soggetti alle procedure di V.I.A. o di Valutazione d'Incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I principali effetti ambientali potenzialmente correlabili alla variante presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, con aspetti riguardanti la fase

Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento".

Verifica di assoggettabilità - Rapporto preliminare

transitoria di realizzazione delle opere e quelli di completamento di uno scenario urbanistico già configurato e condiviso; non si ravvisano pertanto esigenze di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica.

Alla luce dei riferimenti normativi riportati e delle considerazioni sopra svolte, è possibile assumere l'esclusione del Piano in esame da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica senza necessità di approfondimenti ulteriori, in quanto pienamente sostenibile.

PER L'AUTORITA' PROCEDENTE



PER IL PROPONENTE

(ing. ~~Carmelo~~ Pendichizzi)



P. 207.54905
23.11.2015

Att. 06

Al Sig. Sindaco
del Comune di
BARCELLONA P.G.
(ufficio urbanistica)

(OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONE AL P.R.G.

(e) art. 9 legge urbanistica 1150/42 e art. 3 L.R.71/78)

Il sottoscritto SANTORO GIUSEPPE, nato a BARCELLONA P.G.,
31/12/1966, ivi residente in via C. Colombo, n.13, nella qualità di assegnatario
dei lotti n.37,38, ricadenti nella zona Artigianale di c/da Sant'Andrea, via
Leonardo da Vinci, con la presente porta a conoscenza delle SS.VV. che nella
fase di acquisto dei lotti, procedura finale prevista dalla convezione, è emersa
una incongruenza grafica nella tavola 6.a e 7.b del PRG e precisamente in
corrispondenza dei lotti artigianale assegnatogli, invece di essere
omogeneamente corrispondenti all'ambito urbanistico in cui ricadono,
destinazione artigianale, risulta un'area destinata a parcheggio.;

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (sic)
ALLEGATO N. 6
Alla delibera Consiliare N. 41 del 7-7-2017
Barcellona P. G., IL
Il Segretario Generale Il Presidente C. C.

P R E M E S S E :

- che l'area sita in c/da Sant'Andrea, costituita dai lotti n. 37 - 38 è stata assegnata al sottoscritto in forza della delibera di assegnazione n. 160 del 23/03/2000;-
- che successivamente è stata regolarizzata con convezione in notaio G. Amato del 24/06/2002 rep. n. 49556;
- che con concessione edilizia n.181/2002 è stato realizzato un edificio artigianale a due elevazioni f.t. sito nella zona artigianale in via Leonardo da Vinci;
- che con successiva richiesta in variante, *progetto di variazione prospettiva, diversa distribuzione interna dell'edificio artigianale a due elevazioni f.t. realizzato con conc. ed. n.181/2002 sito nella zona artigianale via Leonardo da Vinci*, al fine della completa regolarizzazione dell'edificio e per l'ottenimento del relativo certificato di agibilità .

che in data 26/10/2015 negli uffici comunali alla presenza del notaio G. Amato e della dott.ssa Bartolone, quale dirigente, in forza di quanto commentato e dal relativo pagamento concordato ed effettuato alle casse comunali, si era convenuta alla stipula dell'atto pubblico per l'acquisto dell'area a favore dello

COPIA CONFORME ORIGINALE
PRESSO UFFICIO URBANISTICA
4459
24.11.15

scrivente, ma per la motivazione di cui la presente opposizione è stata sospesa la procedura del rogito;

Ciò premesso :

a norma dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e art.3 L.R. 71/78,

SI OPPONE

ALLA DESTINAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, IN QUANTO

- Il lotto in oggetto ricadente in C/da Sant'Andrea era già sottoposto a Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi approvato (vedi PIP - 1987) si allega stralcio planimetrico.-
- La realizzazione dell'opificio in forza della concessione edilizia è stata concessa in quanto la planimetria era conforme a quella PIP che si allega

CONCLUSIONI

Nel ribadire che la errata e/o incongruenza grafica di destinazione del lotto, di proprietà dell'istante è ingiusta nonché penalizzante, sia per l'anticipazione di spesa effettuata per l'acquisto del lotto e sia per l'impossibilità ad ottenere la concessione in variante al fine del rilascio dell'agibilità dei locali a destinazione artigianale, producendo ingenti danni all'azienda.

Pertanto

CHIEDE

alla S.V. ill.ma, a titolo di urgenza per le motivazioni citate LA MODIFICA della destinazione del lotto corrispondente a zona omogenea all'ambito in cui ricade "D.2.1" (*zone artigianali esistenti e di completamento*), così come l'area circostante.-

Certo di un riscontro, con riserva di adire per vie legali, porgo distinti saluti.-

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 10 novembre 2015

Si Allegano:

- ESTRATTO PLANIMETRIA PIP
- COPIA DELIBERA DI ASSEGNAZIONE
- COPIA CONCESSIONE EDILIZIA
- STRALCIO PRG

FIRMATO



PLANIMETRIA GENERALE CONFORME AL P.I.P.


rapp. 1 : 500

LOTTI ASSEGNATI N. 37 - 38


(Delibera di assegnazione n. 160 del 23/03/2000).-
CONVEZIONE IN NOTAIO G. AMATO DEL 24/06/2002
REP. N. 49556

COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
18 NOV 2015
POSTA IN ENTRATA

VIA GALILEO GALILEI



VIA LEONARDO DA VINCI




COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

18 NOV 2015

POSTA IN ENTRATA

P. R. G.

1:2000





COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA
SETTORE VI
Ufficio Sviluppo Economico

Barcellona P.G. li 22

Prot. 899A del 28-7-05

Spett. SANTORO GIUSEPPE
VIA C. COLOMBO 1
CITTA'

Oggetto: lotti artigianali - concessione in diritto di proprietà.

Con delibera di C.C. N. 13 del 26-04-2004 è stato approvato schema di convenzione per la concessione in diritto di proprietà dei lotti artigianali. Qualora la S.S. fosse interessata all'acquisto del lotto n° 37-38 di mq 1172,00 di cui ella è concessionario in diritto di superficie, giusto atto notarile registrato al n° 606 il 15-7-2002, dovrà far pervenire a questo ente apposita istanza.

Il valore del lotto, stabilito con delibera di C.C. n°23 dell'8/5/2003 è pari alla somma di € 27.237,94, nella predetta istanza la S.S. dovrà indicare la modalità di pagamento prescelta: pagamento in un'unica soluzione all'atto di stipula della convenzione, o rateale secondo accordo tra le parti.

Per eventuali chiarimenti, la S.S. potrà rivolgersi all'ufficio Sviluppo Economico di questo Comune.

L'Assessore
Filippo Sottile



Il Dirigente del Settore
Sebastiana Caliri



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. fisc. e Part. IVA: 00084640838



PROT. 22369/2000.-

UFFICIO TECNICO VII SETTORE
EDILIZIA PRIVATA

ALL'UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

Spett./le SANTORO GIUSEPPE
VIA COLOMBO, 1
BARCELLONA P.G.

e p.c. ALL'UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO
SEDE

OGGETTO:

Costruzione in Ditta: SANTORO GIUSEPPE.-

Prat.N. 14794.-

- Comunicazione rilascio di C.E.

Si comunica che a nome della Ditta: SANTORO GIUSEPPE è stata assentita in
data 14 OTT. 2002 la Concessione Edilizia N° 1817/2002

relativa alle seguenti opere: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI
LAVORAZIONE E ASSEMBLAGGIO PROFILATI METALLICI
TECNICAMENTE ORGANIZZATO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI DUE
CORPI DI FABBRICA IN C.A. DA SORGERE NELLA ZONA ARTIGIANALE IN
C/DA S. ANDREA LOTTI 37 e 38.-

RIEPILOGO ONERI E COSTI

Oneri di urbanizzazione:

- € / / -


Costi di costruzione:

- € / / -

La concessione suddetta si trova in corso di pubblicazione e successiva trascrizione.

La ditta è invitata a presentarsi, per il perfezionamento della pratica, tra il ventesimo e il trentesimo giorno dalla data della concessione edilizia.

Barcellona P.G. li 07 NOV. 2002



Cognome BANICORO
 Nome GIUSEPPE
 Data di nascita 31/12/1966
 Sesso M P. 1 S. A
 e BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MR)
 Nazione ITALIANA
 Residenza BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MR)
 Via VIA BISTORORI COLONBO N. 13 P. 1
 Stato civile
 Professione
 CONNOMI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,75
 Capelli BRIZZOLATI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari
 =====



Firma del titolare
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO 26/09/2018

Impronta del dito
 indice sinistro

Dir. Car 5,42

IL SINDACO
 Istruttore incaricato



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 1-06-2017

Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D.2.1 - zone artigianali esistenti e di completamento".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art.147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P. di G.

10-03-2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. _____




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art.147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'interventodel bilancio comunale.

Barcellona P. di G.,

20/03/2017


IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
D.ssa Elisabetta Bartolone



per parere D'ab

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Abbate



Il Consigliere Anziano




Il Segretario Generale

Dr. 

la presente è copia conforme all'originale

Li 13.07.17

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 13-07-17 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 13.07 al 28.07.17 come previsto dall'art. 11

[] è divenuta esecutiva il giorno _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale
